

Spettabile
Comune di Gazzola
Via Roma n.1
29010 Gazzola (PC)
P.IVA 00228680336

Milano, 12/04/2018

Garanzia 2618

Premesso che

- la Società Siram S.p.A. con sede in via Bisceglie, 95, 20152 - Milano (MI) - Codice Fiscale/Partita IVA n. 08786190150 e Registro delle Imprese di Milano n. 1245922 (di seguito il "Contraente") ha presentato a codesto spettabile Comune di Gazzola (di seguito l'"Ente Concedente"), una proposta di Partenariato Pubblico Privato avente ad oggetto l'affidamento del servizio di pubblica illuminazione e la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Gazzola - importo complessivo dell'appalto Euro 1.123.742,00 (di seguito la "Proposta");
- a corredo della predetta proposta, il Contraente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183, comma 15, del D.lgs. n. 50/2016, è tenuto a presentare cauzione provvisoria a garanzia della serietà della proposta, dell'offerta e della sottoscrizione del contratto;

Tutto ciò Premesso

Art. 1 – Oggetto della garanzia

la sottoscritta Barclays Bank PLC, Sede secondaria in Milano, Via della Moscova 18, con Sede Legale in Londra (Gran Bretagna), 1 Churchill Place, Partita Iva 04826660153 - Codice Fiscale 80123490155 iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al nr. 80123490155 e all'Albo delle Banche al nr. 4862, nella persona dei sigg.ri Gandola Fabrizio e Ganzerli Franco, (di seguito "Garante") si impegna nei confronti dell'Ente Concedente/Stazione Unica Appaltante nei limiti della somma garantita, al pagamento delle somme dovute dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi e oneri inerenti alla Proposta menzionata in premessa.

La presente garanzia è personale e non cedibile a terzi.

Art. 2 – Durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di presentazione della Proposta, il giorno 16.04.2018;
- b) ha validità di massimo 190 (centonovanta) giorni a partire dalla data di presentazione della Proposta e, quindi, al massimo fino 23/10/2018;
- c) anteriormente alla scadenza di cui al precedente punto b), in caso di mancata dichiarazione di fattibilità della Proposta da parte dell'Ente Concedente ai sensi dell'art. 183, comma 15, sesto periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., cessa contestualmente alla comunicazione di tale circostanza da parte dell'Ente Concedente/Stazione Unica Appaltante;
- d) anteriormente alla scadenza di cui al precedente punto b), cessa automaticamente al momento della indizione della gara da parte dell'Ente concedente ovvero in caso di dichiarazione di fattibilità di una proposta di Partenariato Pubblico Privato presentata da altro operatore economico diverso da Siram S.p.A..

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai precedenti punti b), c) e d) può avere luogo solo con la consegna dell'originale della presente garanzia o con comunicazione scritta dell'Ente Concedente/Stazione Unica Appaltante al Garante o con modalità equipollenti.

Il Garante si impegna altresì fin d'ora - per il caso in cui alla scadenza del termine di cui al primo comma, lettera b) del presente articolo non sia ancora intervenuta la dichiarazione di fattibilità della Proposta da parte dell'Ente Concedente - a rinnovare la garanzia, su richiesta scritta del Contraente dell'Ente Concedente/Stazione Unica Appaltante o con modalità equipollenti, per ulteriori 190 giorni, e quindi fino a non oltre il 24/04/2019.

Il Garante si impegna altresì fin d'ora, in caso di dichiarazione di fattibilità della Proposta di Siram da parte dell'Ente Concedente e di successiva indizione di gara pubblica, a rilasciare una garanzia fideiussoria provvisoria per la partecipazione alla gara stessa ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il Garante si impegna altresì fin d'ora, in caso di indizione di gara pubblica, a rilasciare una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 183 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di importo pari al 2.5% del valore dell'investimento desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara.

Art. 3 – Somma garantita

La somma garantita dalla presente garanzia è corrispondente al 2% del valore dell'importo complessivo dell'appalto, scontato del 50% (cinquanta per cento) per essere il Contraente in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 e scontato di un ulteriore 20% (venti per cento) per essere il Contraente in possesso di Certificazione UNI EN ISO 14001, come previsto e disciplinato dall'articolo 93, comma 1 e comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'ammontare della somma garantita è quindi pari a Euro 8.990,00 (Euro ottomilanovecentonovanta/00).

Art. 4 – Escussione della garanzia

Il Garante pagherà l'importo che l'Ente Concedente/Stazione Unica Appaltante dichiarerà come dovuto dal Contraente entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta dell'Ente Concedente/Stazione Unica Appaltante, inviata per conoscenza anche al Contraente, presentata in conformità al successivo art. 6 e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia.

Il Garante dichiara di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. e all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Art. 5 - Surrogazione

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato all'Ente Concedente/Stazione Unica Appaltante in tutti i diritti, ragioni e azioni verso il Contraente, i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo.

L'Ente Concedente/Stazione Unica Appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche alla sottoscritta Banca dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte a mezzo lettera raccomandata A.R. presso Barclays Bank plc, via della Moscova 18 – 20121 Milano, o tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:

trade_asf@pec.barclaysbank.it

Art. 7 – Commissione

La commissione relativa al rilascio della presente garanzia è separatamente pattuita tra la Banca e il Contraente.

Il mancato pagamento della commissione non può essere opposto all'Ente Concedente/Stazione Unica Appaltante.

Le somme pagate a titolo di commissione rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista dall'art. 2.

Art. 8 – Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e l'Ente Concedente/Stazione Unica Appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 c.p.c..

Art. 9 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

BARCLAYS BANK PLC

Fabrizio Gandola

Trade Middle Office Champion

Franco Ganzerli

Trade Middle Office Specialist